

nota del decano dei professori

Indizione delle elezioni della direttrice o del direttore della Scuola di Specializzazione luav in Beni Architettonici e del Paesaggio per il triennio accademico 2026-2029

ADSS/DO IPL/ALTA FORMAZIONE/SSIBAP/FT/ES

il decano dei professori

premesse che:

- il 30 settembre 2026 scadrà il secondo mandato del Direttore della Scuola di Specializzazione prof. Paolo Faccio. Si rende necessario indire le elezioni per il triennio accademico 2026-2029;
- con delibera n. 3 del Consiglio della Scuola di Specializzazione del 12 giugno 2026 è approvato lo svolgimento in modalità elettronica da remoto delle elezioni della direttrice o del direttore della Scuola di Specializzazione luav in Beni Architettonici e del Paesaggio per il triennio accademico 2026-2029;

vista la legge la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

richiamato:

- lo Statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare gli articoli 30 e 41;
- il Regolamento generale di ateneo;
- il Regolamento di funzionamento della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio e in particolare l'articolo 7;
- il Regolamento per la disciplina delle elezioni in modalità telematica;
- il decreto rettorale del 2 ottobre 2023 n. 503 con il quale è stato nominato il direttore della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio dell'Università luav di Venezia – triennio accademico 2023/2026;

considerato che:

- si rende opportuno svolgere le votazioni in modalità elettronica da remoto al fine di assicurare un tempestivo svolgimento del procedimento elettorale e di garantire la più ampia partecipazione, mediante l'utilizzo di una piattaforma idonea a garantire la segretezza, la certezza e l'unicità del voto, nonché la sicurezza dei dati e il rispetto dei diritti di privacy di coloro che votano;

decreta

articolo 1 (indizione delle elezioni)

1 Sono indette le elezioni della direttrice o del direttore della Scuola di Specializzazione luav in Beni Architettonici e del Paesaggio per il triennio accademico 2026-2029.

2 Le elezioni di cui al precedente comma 1 si svolgeranno in modalità elettronica da remoto, tramite la piattaforma Eligo, in linea con le procedure di elezioni attivate dall'Ateneo, secondo il seguente calendario:

- prima votazione lunedì 14 settembre 2026 dalle ore 9 alle ore 12;
- eventuale seconda votazione lunedì 14 settembre 2026 dalle ore 13 alle ore 16;
- eventuale ballottaggio, nel caso in cui nessun candidato risulti eletto nelle prime due votazioni, tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti, martedì 15 settembre 2026 dalle ore 9 alle ore 13.

articolo 2 (organi e strutture elettorali)

1 La commissione elettorale è composta da:

- a) il decano: prof. Luigi Schibuola;

- b) un professore ordinario: prof. Paolo Faccio;
 - c) un professore associato: prof.ssa Angela Squassina;
 - d) un ricercatore: dott. Andrea Benedetti;
 - e) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo: dott.ssa Elena Santagiustina;
- Membri supplenti: prof. Francesco Guerra, prof.ssa Maddalena Bassani e dott. Fabrizio Torazza.
- 2** La qualifica di componente della commissione elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni. Qualora un componente della commissione elettorale presenti la propria candidatura, è tenuto a dimettersi immediatamente, e verrà affidato l'incarico ad un membro supplente.
- 3** L'ufficio responsabile del procedimento elettorale e di supporto ai lavori della commissione elettorale è il servizio alta formazione che si costituisce quale ufficio elettorale.

articolo 3 (elettorato attivo e passivo)

1 L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio della Scuola di specializzazione, di cui all'articolo 4 Regolamento di funzionamento della Scuola.

2 Sono esclusi dall'elettorato attivo:

- a) i docenti che si trovano in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione;
- b) i docenti collocati fuori ruolo;
- c) coloro che siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari;
- d) coloro che si trovino in comando, in distacco o in esonero.

3 L'elettorato passivo spetta ai professori componenti il Consiglio della Scuola di Specializzazione, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

4 Sono esclusi dall'elettorato passivo, ai sensi della normativa vigente, i docenti:

- a) collocati fuori ruolo;
- b) sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari.

Sono inoltre esclusi i docenti che versano in altre situazioni di ineleggibilità espressamente previste dalla legge.

5 Per il candidato che versi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dagli articoli 23 comma 8, 25 comma 6 e 29 comma 5 dello Statuto, la candidatura costituisce impegno a optare per la carica di direttrice o direttore in caso di elezione.

6 Come dall'articolo 7 comma 1 del Regolamento di funzionamento della Scuola, in caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direttrice o il direttore può essere un professore associato eletto dal Consiglio della Scuola tra i suoi componenti.

articolo 4 (elenchi elettorali)

1 Tenuto conto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, gli elenchi dell'elettorato attivo, in ordine alfabetico e suddivisi per qualifica di appartenenza, sono depositati presso l'ufficio elettorale.

2 Chiunque voglia verificare la propria presenza all'interno degli elenchi elettorali può farne richiesta via email all'ufficio elettorale scrivendo all'indirizzo ssibap@iuav.it.

3 Gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza delle persone interessate. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere inviata alla commissione elettorale tramite l'ufficio elettorale inviando una email all'indirizzo ssibap@iuav.it. La commissione decide tempestivamente in merito in modo tale da consentire l'esercizio del diritto di voto.

articolo 5 (candidature)

1 Per la carica di direttrice o direttore della Scuola di Specializzazione luav in Beni Architettonici e del Paesaggio deve essere presentata apposita candidatura, compilando il modulo allegato al presente provvedimento (allegato 1 di pagine 1), corredata da specifico programma elettorale nonché da un curriculum vitae.

2 La candidatura deve essere formalmente presentata dalle ore 9.00 del 22 giugno alle ore 13.00 del 22 luglio 2026 con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviata esclusivamente da un indirizzo PEC personale, all'indirizzo: ufficio.protocollo@pec.luav.it. Le candidature e la documentazione inviate tramite PEC devono essere in formato .pdf e sottoscritte:

- con firma digitale
- con firma autografa ma corredate dalla copia di un documento di identità;

b) a mezzo posta elettronica ordinaria dalla casella di posta istituzionale scrivendo a protocolлами@luav.it. Le candidature e la documentazione inviate devono essere in formato .pdf e sottoscritte:

- con firma digitale
- con firma autografa ma corredate dalla copia di un documento di identità;

c) a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso il servizio archivio di ateneo e flussi documentali – ufficio protocollo dell'Università luav di Venezia nella sede dei Tolentini, Santa Croce 191 – Venezia. Le candidature dovranno essere consegnate cartacee e con firma autografa.

3 L'ufficio elettorale, verificata l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo, pubblica nel sito web di ateneo le candidature presentate in ordine alfabetico.

4 L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire fino a tre giorni prima della data prevista per le votazioni mediante comunicazione scritta indirizzata alla commissione elettorale. Dell'eventuale ritiro è data tempestiva comunicazione, a cura dell'ufficio elettorale, nel sito web di ateneo.

articolo 6 (propaganda elettorale)

1 La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione e tenuto conto di quanto sarà indicato dalla commissione elettorale.

2 L'Università luav assicura pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda, mettendo eventualmente a disposizione delle persone candidate uguali e appositi spazi.

3 Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

articolo 7 (modalità di svolgimento delle operazioni di voto)

1 Le elezioni della direttrice o del direttore della Scuola di Specializzazione luav in Beni Architettonici e del Paesaggio si svolgono tramite votazione elettronica da remoto.

2 Prima dell'avvio della votazione, l'ufficio elettorale comunica il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto online.

3 All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione è possibile collegarsi alla piattaforma online per l'espressione del voto.

4 Le elettrici e gli elettori sono identificati dalla piattaforma online mediante l'utilizzo delle credenziali istituzionali.

5 In seguito all'identificazione si accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature pervenute.

6 Il voto è personale e le elettrici e gli elettori si assumono ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. All'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, ci si deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.

7 La commissione elettorale provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'ufficio elettorale.

8 Non risulta pertanto necessaria la costituzione del seggio elettorale.

9 Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale, potrà essere allestita presso i locali del servizio alta formazione nella sede di Campo de la Lana una postazione presidiata e dotata di un dispositivo elettronico, a disposizione di chi fosse impossibilitato, per problematiche tecnico-informatiche, a espletare l'esercizio del diritto di voto da remoto.

articolo 8 (validità delle votazioni)

1 Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento di funzionamento della

Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio. Qualora la seconda votazione non risultasse valida, le elezioni sono indette nuovamente entro trenta giorni secondo le stesse modalità di cui alla presente nota.

articolo 9 (operazioni di scrutinio)

1 Al termine delle operazioni di voto il gestore della procedura informatica provvede a fornire all'ufficio elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema. L'ufficio elettorale, verificato il raggiungimento del quorum, procede con la collazione dei dati e al computo dei voti.

2 Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

3 La direttrice o il direttore della Scuola è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti in quella successiva.

In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e in caso di ulteriore parità il candidato con maggiore età anagrafica.

articolo 10 (pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti)

1 Qualora il quorum non sia stato raggiunto ne viene data tempestiva informazione tramite il sito web di ateneo, ai fini del prosieguo delle operazioni di voto negli orari previsti.

2 Qualora il quorum sia stato raggiunto, l'ufficio elettorale rende immediatamente pubblici i risultati delle votazioni mediante pubblicazione nel sito web di ateneo.

3 Eventuali ricorsi relativi a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla commissione elettorale, che decide a riguardo entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con deliberazione avente valore di atto definitivo.

4 Decorso i termini di cui al precedente comma 3, la direttrice o il direttore della Scuola viene proclamato eletto dal decano della Scuola e nominato con decreto del rettore.

articolo 11 (norme finali)

1 Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia alle norme dello statuto e del regolamento generale di ateneo.

2 Il servizio alta formazione è incaricato dell'esecuzione e della diffusione del presente provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.

il decano dei professori

Luigi Schibuola